

**DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI (“EXECUTION POLICY”) E SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI (“TRANSMISSION POLICY”) DI GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A.****1. INTRODUZIONE**

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dal regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, Gruppo Banca Leonardo S.p.A. (di seguito la **“Banca”**) adotta misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci al fine di ottenere per i propri clienti – private e professionali – il miglior risultato possibile (c.d. **“best execution”**) allorquando presta i servizi di:

- ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI;
- NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO;
- RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI;
- GESTIONE DI PORTAFOGLI.

In particolare, la Banca ha predisposto una Strategia di Esecuzione degli Ordini (di seguito la **“Execution Policy”**) relativamente alla prestazione dei servizi di:

- Esecuzione di ordini per conto dei clienti,
  - Negoziazione per conto proprio,
  - Gestione di portafogli, laddove esegua direttamente le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche del cliente,
- nonché una Strategia di Trasmissione degli Ordini (di seguito la **“Transmission Policy”**), relativamente alla prestazione dei servizi di:
- Ricezione e trasmissione di ordini,
  - Gestione di portafogli, laddove esegua tramite un intermediario negoziatore (di seguito l’**“Intermediario Negoziatore”**) le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche del cliente.

La Banca non è tenuta al rispetto dell’Execution Policy né della Transmission Policy nei confronti dei clienti classificati come controparti qualificate che richiedano la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ovvero che operino per proprio conto. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l’applicazione dell’Execution Policy e della Transmission Policy allorquando operino nell’interesse o per conto di loro clienti al dettaglio o clienti professionali.

**2. EXECUTION POLICY NEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E DI GESTIONE DI PORTAFOGLI****2.1. Fattori di Esecuzione**

In relazione alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e del servizio di gestione di portafogli, laddove esegua direttamente le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche della clientela, la Banca mette in atto meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo ai seguenti **Fattori di Esecuzione**:

- prezzo;
- costi;
- rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento;
- natura e dimensione dell’ordine;
- qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine.

**2.2. Criteri di Esecuzione**

La Banca, al fine di stabilire l’importanza relativa dei suddetti Fattori di Esecuzione, tiene conto dei seguenti **Criteri di Esecuzione**:

- caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente private o professionale e l’eventuale natura di intermediario;
- caratteristiche dell’ordine del cliente;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

**2.3. Importanza relativa dei Fattori di Esecuzione - Corrispettivo Totale**

Quando la Banca esegue un ordine per conto di un cliente private o professionale, il miglior risultato possibile è determinato considerando quali Fattori di Esecuzione prevalenti il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all’esecuzione (c.d. **Corrispettivo Totale**). Il Corrispettivo Totale include tutte le spese a carico del cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.

In via subordinata rispetto al Corrispettivo Totale, la Banca attribuisce rilevanza ai seguenti ulteriori Fattori di Esecuzione di seguito ordinati ed elencati secondo rilevanza decrescente:

- velocità;
- probabilità di esecuzione;
- probabilità di regolamento;
- dimensione dell’ordine;
- natura dell’ordine.

**2.4. Sedi di Esecuzione**

La Banca ha individuato, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di esecuzione sulle quali ripone motivato affidamento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti (c.d. **Sedi di Esecuzione**). L’elenco delle Sedi di Esecuzione per ciascuna categoria di strumenti finanziari è contenuto nell’Allegato A al presente documento informativo.

Nella selezione delle Sedi di Esecuzione la Banca non tiene in considerazione le proprie commissioni o competenze applicate al cliente per la prestazione del servizio di esecuzione ordini e/o del servizio di gestione di portafogli. La Banca non applicherà commissioni in modalità che comportino una discriminazione indebita tra le diverse Sedi di Esecuzione.

La Banca si riserva il diritto, in particolari circostanze, di utilizzare ulteriori Sedi di Esecuzione allorquando ciò sia ritenuto necessario per il conseguimento del miglior risultato possibile, nonché di aggiungere o rimuovere qualsiasi Sede di Esecuzione dall’elenco, senza alcun obbligo di un’appropriata comunicazione alla clientela.

La Banca ha provveduto a stabilire e manterrà attivi collegamenti e meccanismi efficaci (c.d. **Misure di Esecuzione**) per eseguire gli ordini del cliente sulle Sedi di Esecuzione.

La Banca, previo consenso preventivo ed esplicito del cliente, può eseguire gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

Nell'ambito del servizio di gestione individuale di portafogli, inoltre, la Banca può essere Sede di Esecuzione per strumenti finanziari obbligazionari qualora ciò consenta al cliente di ottenere un miglior possibile risultato e secondo le modalità descritte nell'Allegato A.

### **2.5. Istruzioni specifiche del cliente**

Il cliente, all'atto del conferimento di un ordine, può trasmettere alla Banca un'istruzione specifica avente ad oggetto, ad esempio, una Sede di Esecuzione ovvero una particolare modalità di esecuzione (ivi inclusa la conclusione delle operazioni in contropartita diretta con la Banca). In tali casi, la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine in accordo con tale specifica istruzione, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal cliente. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, relativamente agli aspetti dell'ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal cliente, la Banca applicherà l'Execution Policy.

Il cliente prende atto e riconosce che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nell'Execution Policy limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

## **3. EXECUTION POLICY NEL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO**

### **3.1. Fattori di Esecuzione**

In relazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, la Banca pone in essere meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo ai seguenti Fattori di Esecuzione:

- prezzo;
- costi;
- rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento;
- natura e dimensione dell'ordine;
- qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Le condizioni di prezzo applicate dalla Banca alle operazioni concluse attraverso tale canale sono determinate in base alle condizioni di mercato prevalenti individuate anche con riferimento:

- ai principali circuiti *over the counter* o tramite le quotazioni offerte da *market maker* o *liquidity provider*;
- alle sedi di negoziazione riservate ai soli operatori istituzionali;
- ai propri modelli interni di *pricing*.

### **3.2. Criteri di Esecuzione**

La Banca, al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti Fattori di Esecuzione, tiene conto dei seguenti Criteri di Esecuzione:

- caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente private o professionale e l'eventuale natura di intermediario;
- caratteristiche dell'ordine del cliente;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

### **3.3. Importanza relativa dei Fattori di Esecuzione**

Quando la Banca esegue in contropartita diretta un ordine per conto di un cliente private o professionale il miglior risultato possibile è determinato considerando quale Fattore di Esecuzione il Corrispettivo Totale.

La Banca attribuisce rilevanza ai seguenti Fattori di Esecuzione, elencati secondo rilevanza decrescente:

- dimensione dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- rapidità di esecuzione;
- probabilità di esecuzione.

Tuttavia, la Banca, avuto riguardo alle caratteristiche dell'ordine ricevuto, può a propria discrezione attribuire un diverso ordine di priorità ai predetti fattori, ponendo al primo posto, ad esempio, la dimensione, la natura dell'ordine o la probabilità di esecuzione.

Per quanto attiene alla determinazione della migliore esecuzione in termini di costo, si precisa che il costo complessivo dell'operazione è di regola determinato partendo da dati di mercato ovvero livelli di quotazione espressi da primari intermediari professionali (*brokers e dealers*). A tale valore teorico viene di norma applicato uno spread determinato in ragione delle politiche commerciali della Banca nonché dei costi di reinvestimento e di eventuale copertura per la Banca.

### **3.4. Sedi di Esecuzione**

Nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio svolto dalla Banca, la sede di esecuzione degli ordini dei clienti è la Banca stessa.

### **3.5. Istruzioni specifiche del cliente**

La Banca provvederà ad eseguire gli ordini per conto dei clienti, nei limiti delle specifiche istruzioni di volta in volta eventualmente ricevute, assicurando di porre in essere le misure necessarie per la finalità della migliore esecuzione per il cliente medesimo.

La presente policy non trova applicazione, in tutto o in parte, nei casi in cui vengano fornite specifiche istruzioni sull'esecuzione dell'ordine da parte del cliente. L'esistenza di specifiche istruzioni può, infatti, non consentire alla Banca di attivare tutte le misure necessarie per garantire la migliore esecuzione per conto del cliente medesimo.

Il cliente prende atto e riconosce che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nell'Execution Policy limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

### **3.6. Limitazioni all'applicazione**

La presente policy non trova applicazione laddove la Banca effettui una quotazione in risposta ad una richiesta di un cliente, non avendo di fatto quest'ultimo delegato alla Banca stessa le modalità di esecuzione del proprio ordine.

Per analoghe ragioni, la presente policy non trova applicazione in relazione ad operazioni concluse a seguito dell'accettazione da parte del cliente di una quotazione/proposta negoziale richiesta dal cliente medesimo alla Banca.

### **4. TRANSMISSION POLICY NEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

Nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e del servizio di gestione di portafogli, la Banca può trasmettere un ordine del cliente ad un altro Intermediario Negoziatore per la relativa esecuzione.

La Banca ha selezionato gli Intermediari Negoziatori<sup>1</sup> cui trasmetterà gli ordini sulla base della loro strategia di esecuzione degli ordini, tenuto conto e nel rispetto di quanto stabilito nelle sezioni 2.1. e 2.3. (Fattori di Esecuzione - Importanza relativa dei Fattori di Esecuzione - Corrispettivo Totale), nonché nella sezione 2.2. (Criteri di Esecuzione) del presente documento informativo.

Ai sensi dell'art. 45.5 del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, fattori diversi dal Corrispettivo Totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di Corrispettivo Totale per il cliente al dettaglio.

La Banca acquisisce l'execution policy di ciascuno degli Intermediari Negoziatori e ne verifica la coerenza (e la successiva applicazione) con la strategia di best execution illustrata nel presente documento.

Resta ferma la possibilità per il cliente di trasmettere ordini con istruzioni specifiche. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni e le specifiche avvertenze di cui al precedente paragrafo 2.5. del presente documento informativo.

### **5. MONITORAGGIO E REVISIONE ANNUALE DELLE POLICIES – MODIFICHE RILEVANTI**

La Banca verifica in via continuativa l'efficacia delle Misure di Esecuzione degli ordini, l'Execution Policy e la Transmission Policy e, se del caso, corregge eventuali carenze.

Con cadenza almeno annuale, o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i clienti, la Banca riesamina le Misure di Esecuzione e le Policies adottate.

La Banca comunica al cliente qualsiasi modifica rilevante apportata all'Execution Policy e/o alla Transmission Policy.

<sup>1</sup> Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, la Banca può ritenere opportuno ripartire gli ordini, nell'interesse dei clienti, tra gli Intermediari Negoziatori selezionati che offrono la migliore qualità di ricerca in materia di investimento, ammissibile sulla base della disciplina sugli incentivi.

**Documento aggiornato al 30 novembre 2011**

**ALLEGATO A****Sedi di Esecuzione per categoria di strumenti finanziari**

- **AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, DIRITTI, DERIVATI, COVERED WARRANT, CERTIFICATES ED ETF/ETC/ETN AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI O ESTERI O SU MTF**

Per tutti gli ordini su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei **Mercati Regolamentati italiani ed esteri** la Banca trasmette in via telematica e/o telefonica l'ordine ai *broker* prescelti, che effettuano la negoziazione per conto della Banca nel rispetto dei fattori di esecuzione definiti dalla Banca stessa.

Inoltre è prevista l'esecuzione degli ordini dei clienti fuori mercato (con una controparte esterna ovvero in contropartita diretta della Banca), tipicamente nel caso di operazioni di *size* rilevante - comunque nel rispetto dei fattori di esecuzione definiti dalla Banca - e qualora vi sia una richiesta esplicita da parte del cliente (istruzione specifica).

- **OBBLIGAZIONI AMMESSE O NON AMMESSE A NEGOZIAZIONE SUI MERCATI REGOLAMENTATI/MTF**

Gli ordini sulle obbligazioni ammesse o non ammesse alla negoziazione su **Mercati Regolamentati/MTF italiani o esteri** sono eseguiti dalla Banca fuori mercato (OTC), mediante l'utilizzo delle *facilities* messe a disposizione da Bloomberg, con controparti istituzionali di mercato.

Limitatamente agli strumenti obbligazionari scambiati su un numero circoscritto di sedi (Mercati Regolamentati/MTF italiani) la Banca inoltra gli ordini relativi a tali titoli a un Intermediario Negoziatore specialista operante in dette sedi.

E' prevista inoltre, limitatamente agli ordini ricevuti da clienti professionali di diritto (intermediari) o nell'ambito del servizio di gestione di portafogli la possibilità di eseguire l'ordine anche in conto proprio se il cliente ha autorizzato la Banca (in via generale o in relazione alle singole operazioni) ad eseguire le operazioni fuori da un Mercato Regolamentato o da un MTF e sempre che ciò consenta di ottenere il miglior possibile risultato per il cliente.

- **PRONTI CONTRO TERMINE**

Per tale tipologia di strumenti, caratterizzati da una forte personalizzazione in termini di sottostanti e scadenze scelte dal Cliente, non esistono **Mercati Regolamentati** di trattazione, se non all'ingrosso.

È stata pertanto individuata la Banca stessa come naturale e migliore Sede di Esecuzione, la quale agirà in contropartita diretta nei confronti della propria clientela.

Gli strumenti in oggetto sono negoziati dalla Banca per conto proprio, ossia le operazioni sono chiuse in contropartita diretta con i clienti secondo le seguenti modalità:

- **"a paniere"**: la Banca espone quotidianamente proposte, applicabili dalla clientela, in termini di: (i) titoli sottostanti alle operazioni di pct; (ii) quantità massima disponibile; (iii) tassi (lordi e netti), eventualmente differenziati per scaglioni di controvalori;
- **"fuori paniere"**: mediante esecuzione specifica di un ordine riveniente dalla clientela per controvalori, di norma, superiori a 5.000.000 euro, tale da richiedere una negoziazione ad hoc.

**Allegato A aggiornato al 30 novembre 2011**